CAMERA DEI DEPUTATI N. 1003

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DOSI e BIAGGI NULLO

Presentata il 20 febbraio 1964

Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dall'emanazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale all'articolo 8 rinviava ad un successivo provvedimento legislativo le norme relative al personale di detti organismi, sono trascorsi quasi 20 anni, ma non è stato ancora stabilito l'assetto definitivo del personale stesso, in vero benemerito perché anche nell'incertezza del proprio *status* ha sempre corrisposto con sacrificio ed alto senso del dovere ai nuovi e numerosi compiti che il legislatore e l'Amministrazione statale in genere ha affidato agli Enti camerali.

Il rinvio, giustificato dalla necessità di una riforma degli Enti camerali, che implicava il riesame degli Uffici provinciali della industria e del commercio, riforma e riesame collegati alla preventiva attuazione di altri istituti previsti dalla Costituzione repubblicana, come il riconoscimento dei sindacati e l'ordinamento regionale, non deve ulteriormente far procrastinare la sistemazione di pubblici dipendenti che al Paese hanno dedicato anche nei duri anni della guerra e nel periodo della ricostruzione le migliori energie.

La proposta di legge che viene sottoposta all'approvazione del Parlamento fissa il nuovo stato giuridico del personale camerale uniformandolo, in tutto, a quello che disciplina il personale dello Stato; ne riordina gli organici e mira al riassetto dei quadri del personale dirigente statale. Il riassetto della organizzazione burocratica è rivolto a sanare l'anomalia oggi esistente nella dirigenza degli Uffici camerali. È evidente la necessità che i direttori degli Uffici camerali siano a tutti gli effetti funzionari dello Stato, così come avviene per i segretari generali dei comuni e delle province che sono gli enti autonomi territoriali dell'apparato organizzativo del nostro Stato.

Poiché non è possibile che a ricoprire posti di dirigenza di uffici, nei quali prestano servizio impiegati particolarmente qualificati della carriera direttiva degli Enti camerali, siano chiamati funzionari statali di qualifiche iniziali, corrispondenti a quelle dei consiglieri di 3ª classe, ossia del coefficiente più basso delle carriere direttive statali, il provvedimento prevede qualifiche iniziali delle carriere dei dirigenti statali delle Camere con inizio da una qualifica corrispondente a quella di direttore di Sezione, cui in effetti sono affidate dallo stato giuridico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, funzioni di dirigenza di organiche ripartizioni amministrative dello Stato. L'inizio delle carriere da un coefficiente corrispondente a quello di direttore di Sezione è del resto acquisito anche dal vigente ordinamento per le carriere statali (vedi ruoli del personale del Ministero del tesoro) e la garanzia richiesta è quella di un rigoroso concorso riservato a candidati qualificati.

Questo sistema che rispetta il criterio della qualifica strettamente funzionale, elimina appunto la anomalia, messa prima in rilievo, che rendeva veramente assurdo il principio di anteporre ad impiegati delle diverse qualifiche della carriera direttiva camerale, cui si accede con pubblici concorsi, in tutto uguali a quelli statali, la cui carriera è regolata in tutto dalle norme delle carriere statali, impiegati dello Stato di prima nomina con le qualifiche iniziali più basse.

In sostanza la proposta di legge si preoccupa di acquisire alle carriere di dirigenza statale degli organismi economici provinciali, che svolgono accanto all'attività di normale amministrazione compiti di rilevante importanza nel settore dell'indagine, della propulsione e dello sviluppo economico, elementi altamente qualificati e selezionati dopo molti anni di carriera negli Enti stessi.

Questo aspetto del complesso probema deve essere tenuto presente nell'esame del provvedimento. Occorre urgentemente eliminare gli errori del passato, dovuti ad un imprevidente sistema, strutturato con il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, che aveva modificato i criteri già invalsi con il regio decreto-legge 16 giugno 1927, con il quale invece era stato stabilito di trarre i dirigenti statali dai ruoli camerali.

Dopo questa necessaria premessa si ritiene opportuno, onorevoli colleghi, illustrare in ogni parte, la proposta che troverà certamente consenziente l'onorevole Ministro per l'industria e il commercio, che ha prevalente competenza in materia.

L'articolo 1 sostituisce alla tabella degli organici annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, una nuova tabella recante i ruoli del personale dirigente ed ispettivo delle Camere di commercio, industria e agricoltura (tabella *A*).

L'articolo 2 sostituisce i ruoli del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le tabelle *B* e *C* allegate alla proposta di legge e determina lo stato giuridico del personale uniformandolo a quello degli impiegati statali.

L'articolo 3 detta norme per l'inquadramento nel ruolo statale dei dirigenti camerali, di quel personale già iscritto nella soppressa tabella dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio. Stabilisce poi la procedura per le promozioni alle qualifiche più elevate delle carriere direttive sia statale che camerale.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per il conferimento, mediante concorso, dei posti delle qualifiche iniziali del ruolo direttivo statale nonché per l'espletamento dei concorsi nelle carriere camerali.

L'articolo 6, al fine di evitare di sottoporre il personale che ha conseguito l'idoneità nel difficile concorso per la carriera iniziale statale ad altra prova di concorso per la promozione alla qualifica dell'analogo coefficiente della carriera camerale, consente l'inserimento del personale stesso, con il punteggio riportato, nella graduatoria del concorso di merito distinto e di idoneità successivamente bandito dalla Camera di provenienza.

L'articolo 7 delega il Governo a istituire un Monte pensioni per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Vi sono iscritti gli impiegati che entrano a far parte *ex novo* degli organici, mentre quelli già in servizio di ruolo possono optare, entro un termine stabilito, per la nuova forma pensionistica.

La richiesta formulata dal Sindacato autonomo dei camerali rappresenta un'esigenza vivamente sentita dal personale delle Camere di commercio che gode attualmente, di una forma di liquidazione *una tantum* a differenza di tutti gli altri lavoratori dipendenti del Paese.

Esso prevede, altresì, l'emanazione di apposito regolamento di funzionamento del Monte, in aggiunta allo statuto del costituendo Ente.

L'articolo 8 fissa i contributi degli Enti al trattamento di quiescenza e la misura della trattenuta da operare a carico dei singoli impiegati. In questo articolo viene anche prevista la nuova regolamentazione dell'indennità di buonuscita spettante al personale.

L'articolo 9 stabilisce la riduzione a metà dei termini previsti per il conseguimento della qualifica superiore, soltanto nella prima applicazione della legge.

L'articolo 10 prevede la possibilità di riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso dalle Camere per le qualifiche iniziali delle nuove tabelle organiche (*B* e *C*) a favore del personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

Gli articoli 11 e 12 tendono a consentire l'immediato funzionamento del ruolo statale dei direttori delle Camere di commercio, il quale risulta scoperto per diversi posti, ed al fine di acquisire personale selezionato, già pratico dei servizi nei posti di dirigenza degli organismi predetti, prevedono concorsi per titoli a favore del personale che ha ricoperto funzioni di segretario generale, di vice se-

gretario generale o che si trovino alle più alte qualifiche dei ruoli direttivi camerali.

L'articolo 14, riferendosi alla soppressione della tabella del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli uffici provinciali dell'industria e del commercio dispone che, in attesa del riordinamento degli Enti camerali il cui indirizzo è già noto al Parlamento, il personale del ruolo statale di cui alla tabella *A* annessa alla proposta di legge, abbia l'incarico di reggere gli uffici provinciali dell'industria e del commercio fino alla soppressione di questi uffici da effettuarsi in sede del ricordato riordinamento.

Per la valutazione, agli effetti dei concorsi per titoli di cui agli articoli 11 e 12, dell'incarico di segretario generale e di vice segretario generale già ricoperto presso le Camere di commercio, provvedono le norme dell'articolo 13.

L'articolo 15 chiarisce che l'onere derivante dalla applicazione della legge proposta è a totale carico delle Camere di commercio, ivi comprese le spese riguardanti il ruolo statale dei direttori, spese che – come per il passato – gli Enti camerali continueranno a rimborsare allo Stato. Esso chiarisce altresì, che, per effetto delle norme sottoposte all'esame del Parlamento e contenute nella proposta allegata, nessuna innovazione è apportata in materia di autonomia delle Camere di commercio e dei poteri di vigilanza su di esse.

L'articolo 16, infine, ricollegandosi ad una norma già accolta dalla legge 8 maggio 1924, n. 750, stabilisce e regolamente la devoluzione dei proventi delle oblazioni stragiudiziali al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e camerale delle Camere di commercio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella organica dei direttori e sostituti direttori degli uffici provinciali industria e commercio, annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, modificata con regio decreto 26 maggio 1941, n. 601, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge, recante il ruolo del personale statale dirigente ed ispettivo delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

I posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita rimangono fino ad esaurimento del personale in essi iscritto.

Al ruolo previsto dalla tabella allegata si applicano tutte le disposizioni di legge vigenti per quello della tabella organica soppressa dalla presente legge.

ART. 2.

Il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura non compreso nella tabella organica statale, di cui al precedente articolo 1, fa parte dei ruoli da istituire da ciascuna Camera secondo le tabelle organiche da approvarsi dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il ministro del tesoro sulla base delle qualifiche previste dalle tabelle tipo *B* e *C* allegate alla presente legge.

La nomina alle qualifiche iniziali, la posizione giuridica e la carriera del personale di cui al comma precedente sono disciplinate in analogia alle norme per il personale civile dello Stato. Al riguardo verrà emanato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento-tipo da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il trattamento economico base è commisurato a quello vigente per il personale civile dello Stato ed i futuri miglioramenti economici, come pure quelli di carriera di detto personale si intendono estesi di pieno diritto al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Il personale non di ruolo in servizio presso le Camere di commercio, industria e agricoltura alla data del 31 dicembre 1963, è immesso nei ruoli aggiunti al compimento della anzianità e con le modalità previste dalle

norme di legge sui ruoli aggiunti del personale statale. È fatto divieto di assumere personale a qualsiasi titolo se non mediante pubblici concorsi.

ART. 3.

Il personale del ruolo statale di cui alla tabella soppressa dal primo comma dell'articolo 1, viene inquadrato nel ruolo previsto dalla tabella *A*, allegata alla presente, nella qualifica corrispondente a quella ricoperta nel ruolo di provenienza, conservando la rispettiva anzianità, compresa quella complessiva di servizio.

Il personale degli attuali ruoli camerali, organico e aggiunto, è inquadrato nei ruoli organici da istituirsi secondo le modalità previste dal precedente articolo 2, nella corrispondente carriera e qualifica dei ruoli di provenienza, conservando la rispettiva anzianità, compresa quella complessiva di servizio.

La promozione a ispettore generale capo, a direttore superiore capo ed a capo servizio superiore, nei rispettivi ruoli, si consegue mediante promozione per merito comparativo da parte del personale della qualifica immediatamente inferiore con almeno tre anni di anzianità nella qualifica stessa.

ART. 4.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva statale, di cui alla tabella *A*, allegata alla presente legge, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, ai quali sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli direttivi delle Camere di commercio, industria e agricoltura, e dei ruoli direttivi degli uffici provinciali dell'industria e del commercio, i quali abbiano compiuto, alla data del bando che indice il concorso, almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

I bandi di concorso, di cui al precedente comma, stabiliscono le quattro prove di esame scritte, delle quali una di carattere teorico-pratico, e la prova orale.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

La Commissione giudicatrice dei concorsi predetermina la valutazione dei titoli presentati dai candidati e prima della correzione delle prove scritte attribuisce la votazione che nel complesso non può superare i dieci punti.

ART. 5.

Per l'espletamento dei concorsi, compresi quelli per la nomina alle qualifiche iniziali nelle carriere dei ruoli camerali, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 6.

L'idoneità conseguita nei concorsi di cui al precedente articolo 4 dà diritto al personale che non è dichiarato vincitore del concorso stesso di essere inserito, con il punteggio riportato, nella graduatoria del concorso di merito distinto e di idoneità successivamente bandito dalla Camera di provenienza per la promozione a capo reparto.

Ai concorsi di cui al precedente articolo 4 possono essere ammessi gli impiegati della carriera di concetto delle Camere e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio, che abbiano almeno 13 anni di effettivo servizio nella carriera. Al personale della carriera di concetto non si applica la norma contenuta nel precedente comma.

ART. 7.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, è istituito il « Monte pensioni del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura », al quale sono iscritti gli impiegati che entrano a far parte degli organici previsti dagli allegati *A*, *B* e *C* della presente legge.

Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto ed il regolamento del Monte pensioni, Ente di diritto pubblico con sede presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme previste nel precedente comma, gli impiegati già in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare, con domanda diretta al Monte, per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica.

Il Monte pensioni del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura deve assicurare un trattamento economico di quiescenza e connesse liquidazioni non inferiori a quello in atto goduto dal personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle regioni autonome della Sicilia e del Trentino-Alto Adige.

ART. 8.

Il regolamento, previsto nel secondo comma del precedente articolo 7, fissa nella misura del 20 per cento delle retribuzioni lorde a carattere periodico corrisposte al personale il contributo degli Enti camerali al trattamento di quiescenza, nelle sue diverse forme, e nella misura del 6 per cento la trattenuta a carico del personale da effettuare sulle stesse retribuzioni e stabilisce le modalità per i passaggi dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura e dall'Erario dello Stato per il personale che opta per la pensione a carico del Monte.

Il regolamento stabilisce, inoltre, la percentuale di contributo e trattenuta, di cui al precedente comma, da versare al Monte pensioni sia da parte del personale iscritto al Monte stesso, sia da parte del personale che non abbia optato per la pensione a carico del Monte, per la corresponsione dell'indennità di buonuscita e fissa le modalità per il passaggio dal fondo indennità buonuscita amministrato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dei contributi accantonati a favore del personale stesso.

ART. 9.

Nella prima applicazione della presente legge i periodi di permanenza nella qualifica richiesti per il conseguimento della qualifica superiore previsti dalle nuove tabelle *A*, *B* e *C* allegate sono ridotti alla metà.

ART. 10.

Per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle tabelle organiche di cui al precedente articolo 2 le Camere di commercio, industria e agricoltura, nei concorsi da bandire, hanno facoltà di riservare il 50 per cento dei posti stessi a favore del personale non di ruolo in servizio presso le Camere alla data del 30 giugno 1964, personale che deve possedere tutti i requisiti per l'immissione nei ruoli, con esclusione del limite massimo di età.

ART. 11.

Il Ministero dell'industria e del commercio, nella prima attuazione della presente legge, bandirà concorsi per titoli per la copertura dei posti vacanti nel ruolo di cui alla

tabella *A* allegata alla presente legge a favore del personale dei ruoli degli uffici provinciali dell'industria e del commercio e dei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura, che abbia ricoperto, a seguito di deliberazione dell'Ente, approvata dall'autorità tutoria, l'incarico di segretario generale delle Camere, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, oppure che rivesta la qualifica di capo servizio dalla data di istituzione di detta qualifica nei ruoli camerali, nonché a favore del personale tuttora in servizio presso le Camere stesse, il quale, già inquadrato nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia, ai sensi del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, rinunciò allo inquadramento.

Il personale di cui al precedente comma è ammesso a partecipare ai concorsi per qualifiche immediatamente superiori, qualora abbia espletato alla data del 30 giugno 1964 l'incarico di segretario generale per almeno un quinquennio. Il beneficio dell'immissione alla qualifica superiore a quella rivestita nell'organico di provenienza, si applica anche al personale camerale che rivesta la qualifica di capo servizio dalla data di istituzione della qualifica stessa, oppure che abbia rinunciato all'inquadramento previsto dal regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, qualora rivesta una qualifica non inferiore a quella di capo reparto dell'Ente.

Ai concorsi di cui al precedente primo comma sono ammessi gli impiegati dei ruoli statali e dei ruoli camerali che abbiano ricoperto alla data del 30 giugno 1964, a seguito di deliberazione dell'Ente, approvata all'autorità tutoria, l'incarico di vice segretario generale per almeno un quinquennio, nonché quelli dei ruoli camerali che rivestano da almeno un quinquennio una qualifica non inferiore a quella di capo reparto, o che presso le Camere di commercio di seconda classe la rivestano dalla data di istituzione di detta qualifica presso le Camere medesime.

Lo stesso personale è ammesso a partecipare a concorsi per qualifiche immediatamente superiori, qualora alla data del 30 giugno 1964 abbia ricoperto per almeno dieci anni l'incarico di vice segretario generale, o rivesta, da almeno dieci anni qualifica non inferiore a quella di capo reparto dei ruoli camerali.

Qualora il personale di cui ai precedenti commi non abbia una qualifica corrispondente a quella iniziale del ruolo di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, è ammesso al concorso per questa ultima qualifica.

I concorsi previsti dal precedente primo comma devono essere espletati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Espletati i concorsi di cui al precedente articolo, il Ministero dell'industria e del commercio, nella prima applicazione della presente legge, bandirà concorsi per titoli per la copertura dei posti vacanti alla data del bando ai quali sono ammessi gli impiegati dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e del commercio e dei ruoli camerali, i quali, alla data del 30 giugno 1964 abbiano espletato, a seguito di deliberazione dell'Ente, approvata dall'Autorità tutoria, l'incarico di vice segretario generale per almeno un biennio.

Ai concorsi di cui al precedente comma sono ammessi gli impiegati che hanno svolto o che svolgono funzioni di direttori degli uffici provinciali dell'industria e del commercio e quelli che rivestono da almeno un biennio qualifica non inferiore a capo reparto delle camere di commercio, industria e agricoltura.

Il personale di cui ai precedenti commi è ammesso a partecipare a concorsi per qualifiche corrispondenti a quelle rivestite nei ruoli organici di provenienza.

Qualora il personale di cui ai precedenti commi non abbia, nel ruolo di provenienza, una qualifica corrispondente a quella iniziale, del ruolo dei direttori di cui alla tabella *A*, allegata alla presente legge, è ammesso al concorso per questa ultima qualifica.

ART. 13.

Agli effetti dei concorsi per titoli di cui ai precedenti articoli 11 e 12, al personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e del commercio ed a quello dei ruoli camerali, che ricoprano all'atto del concorso a seguito di regolare deliberazione dell'Ente, approvata dall'Autorità tutoria, l'incarico di segretario generale o di vice segretario generale, è attribuito un titolo supplementare il cui valore è predeterminato dalla Commissione giudicatrice dei concorsi tenendo conto del vario grado dell'incarico e della durata dello stesso.

Il titolo stesso determina anche la prevalenza in caso di parità del punteggio finale complessivo.

ART. 14.

Fino all'emanazione delle norme sul riordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura ed a seguito della sostituzione della tabella organica di cui al precedente articolo 1 il personale del ruolo di cui alla tabella *A*, allegata alla presente legge, ha l'incarico di reggenza della direzione degli uffici provinciali dell'industria e del commercio.

ART. 15.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge rimane a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, le quali, a norma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937, n. 1000, rimborseranno le spese effettive sostenute dal Tesoro dello Stato secondo le modalità ivi previste.

Nulla è innovato in materia di autonomia delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e di poteri di vigilanza sugli enti stessi.

ART. 16.

I proventi delle oblazioni stragiudiziali, compresi i fondi già accantonati in dipendenza di detti proventi, sono devoluti al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale delle tabelle previste dagli allegati *A*, *B* e *C* alla presente legge.

La devoluzione verrà effettuata annualmente in base al coefficiente di spettanza all'atto della ripartizione ed al tempo di servizio effettivo prestato nell'anno in cui i proventi si sono verificati.

Le quote verranno accantonate in conti individuali che saranno liquidati, corrispondendo le quote, più gli interessi capitalizzati anno per anno, all'atto del collocamento a riposo.

ALLEGATO *A*.

Ruolo statale dei direttori e degli ispettori delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

QUALIFICA	Coefficiente	Numero posti
Ispettore Superiore Capo	900	4
Direttore Superiore Capo		12
Ispettore Generale	670	8
Direttore Superiore		62
Ispettore Capo	500	10
Direttore Capo		45
Direttore	402	59
	Posti N.	200

ALLEGATO *B*.

Tabella organica del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura di prima classe.

QUALIFICHE		
CAMERALI	CORRISPONDENTI STATALI	*NOTE*
	Carriera Direttiva.	
Capo Servizio Superiore	Ispettore Generale	
Capo Servizio	Direttore Divisione	
Capo Reparto	Direttore Sezione	
Consigliere di I Classe	Consigliere di I Classe	cumulativi
Consigliere di II Classe	Consigliere di II Classe	
Consigliere di III Classe	Consigliere di III Classe	
	Carriera di concetto.	
Capo Ragioniere	Ragioniere Capo	
Vice Capo Ragioniere	Ragioniere Principale	
Primo Ragioniere	Primo Ragioniere	
Ragioniere	Ragioniere	cumulativi
Ragioniere Aggiunto	Ragioniere Aggiunto	
Vice Ragioniere	Vice Ragioniere	
	Carriera esecutiva.	
Archivista Superiore	Archivista Superiore	
Archivista Capo	Archivista Capo	
Primo Archivista	Primo Archivista	
Archivista	Archivista	cumulativi
Applicato	Applicato	
Applicato Aggiunto	Applicato Aggiunto	
	Carriera Personale Ausiliario.	
Commesso Capo	Commesso Capo	
Commesso	Commesso	
Usciere Capo	Usciere Capo	cumulativi
Usciere	Usciere	
Inserviente	Inserviente	
Agente Tecnico Capo	Agente Tecnico Capo	
Agente tecnico	Agente Tecnico	

ALLEGATO *C*.

Tabella organica del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura di seconda classe.

QUALIFICHE		
CAMERALI	CORRISPONDENTI STATALI	*NOTE*
	Carriera Direttiva.	
Capo Servizio	Direttore Divisione	
Capo Reparto	Direttore di Sezione	
Consigliere di I Classe	Consigliere di I Classe	cumulativi
Consigliere di II Classe	Consigliere di II Classe	cumulativi
Consigliere di III Classe	Consigliere di III Classe	cumulativi
	Carriera di concetto.	
Vice Capo Ragioniere	Ragioniere Principale	
Primo Ragioniere	Primo Ragioniere	
Ragioniere	Ragioniere	cumulativi
Ragioniere Aggiunto	Ragioniere Aggiunto	cumulativi
Vice Ragioniere	Vice Ragioniere	cumulativi
	Carriera esecutiva.	
Archivista Capo	Archivista Capo	
Primo Archivista	Primo Archivista	
Archivista	Archivista	cumulativi
Applicato	Applicato	cumulativi
Applicato Aggiunto	Applicato Aggiunto	cumulativi
	Carriera Personale Ausiliario.	
Commesso	Commesso	
Usciere Capo	Usciere Capo	cumulativi
Usciere	Usciere	cumulativi
Inserviente	Inserviente	cumulativi
Agente Tecnico	Agente Tecnico	